



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Prot. n. 3 del 14 aprile 2014

Protocollo n.37490 cl.II/21 del 16.05.2014

Oggetto: Master per formazione professionale – innovazioni normative durante il corso – riduzione di utilizzabilità del titolo – corsi integrativi – onerosità.

La Dott.ssa ... Omissis ... si è iscritta nel febbraio 2013 al Master Universitario di Primo livello in Coordinamento pedagogico di nidi e attività per l'infanzia, a.a. 2012/2013, presso l'Università degli studi di Firenze, Scuola di studi Umanistici e della Formazione, in collaborazione con Uniser. Aveva scelto tale master perché le permetteva di formarsi nella figura di Coordinatore pedagogico di nidi e servizi dell'infanzia come da decreto n.103482 (741) del 2012, articolo 2:

“Finalità del corso e profilo professionale. Gli obiettivi del master in Coordinamento pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia sono di formare una figura professionale in grado di coordinare asili nido e servizi educativi complementari (nidi familiari, centri gioco, centri dei bambini e delle famiglie, etc.). Il coordinatore opera avendo acquisito competenze educative, psicologiche, relazionali che lo mettono in grado di gestire proficuamente i rapporti con le collaboratrici, le educatrici e gli amministratori.”

La Dott.ssa ... Omissis ... ha concluso il master laureandosi il 28-03-2014.

Ma il titolo conseguito, a causa di una innovazione normativa intervenuta durante lo svolgimento del master, non era più spendibile ai fini dei servizi educativi per accedere al ruolo di educatore di asilo nido presso la Regione Toscana, frustrando così le aspettative per cui la ricorrente si era iscritta al master.

Infatti con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R del 30 luglio 2013 la Regione Toscana aveva emanato il suo nuovo Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, con l'inserimento di nuove specifiche circa i titoli di studio necessari per accedere alle figure di educatore di nidi e di Coordinatore Pedagogico accettate per il lavoro nella stessa Regione Toscana. A



seguito di tali modifiche il master di cui sopra - come originariamente strutturato e portato a compimento con la laurea - non consentiva più l'accesso alle figure di educatore professionale come in passato poiché non contemplava alcuni esami ulteriori rispetto al piano di studio completato.

La Dott.ssa ... Omissis ... con riferimento a tali fatti ha presentato istanza al Garante proponendo due doglianze:

1) in primo luogo lamentava che l'Università degli Studi di Firenze, di fronte alla novità normativa non avesse provveduto ad integrare tempestivamente *in itinere* il percorso formativo del master in modo da allinearsi con la riforma voluta dalla Regione;

2) in secondo luogo chiedeva la possibilità di sostenere, *senza nessun costo aggiuntivo*, presso la Scuola di studi Umanistici e della Formazione gli alcuni esami in materie psicologiche o pedagogiche necessari come completamento del Master al fine di adeguare la figura di educatore e Coordinatore ai requisiti di cui al nuovo Regolamento regionale.

Il Garante osserva quanto segue.

1. Oggettivamente il master di cui si tratta prometteva di *formare una figura professionale in grado di coordinare asili nido e servizi educativi complementari*, ma in senso generale e cioè senza espliciti riferimenti o garanzie rispetto a requisiti richiesti da una particolare Regione o altro ente pubblico o privato italiano. Il fatto che l'impostazione del master soddisfacesse i requisiti previsti dalla Regione Toscana, in cui esso si svolgeva, può verosimilmente anche aver indotto a programmarlo tenendo conto pure di questo più vicino settore del mercato del lavoro (che però è solo una parte di quello complessivo nazionale, in cui diversi potrebbero essere i requisiti richiesti).

La circostanza che verso la metà dello svolgimento del master 2013-2014 la Regione Toscana abbia introdotto qualche nuovo requisito non vanifica di per sé l'utilità del master stesso: esso, infatti, incontestabilmente ha comunque dato la formazione professionale promessa, rilasciando un titolo generalmente utilizzabile in altri ambiti e, con poche integrazioni, pure nella Regione Toscana. Quindi non



sembra condivisibile la tesi della ricorrente che sia stato violato il principio del Regolamento didattico di Ateneo per cui “l’impostazione dei Corsi relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro”.

Le considerazioni sopra esposte sarebbero già sufficienti per non accogliere l’istanza.

2. Tuttavia, a proposito dell’obbligo dell’Università di adeguare *in itinere* il contenuto del master ai nuovi requisiti posti dalla Regione Toscana, si osserva che nel caso in esame è abbastanza plausibile che l’Università non potesse comunque provvedere in tempo ad aggiungere nel master gli ulteriori insegnamenti diventati necessari. Infatti il decreto con il nuovo Regolamento è stato pubblicato nel Bollettino della Regione Toscana in data 31 luglio. Considerati il periodo di ferie estive e i tempi necessari alle procedure per la istituzione di nuovi corsi, con le necessità connesse a delibere, bandi di concorso per l’assegnazione, espletamento delle operazioni concorsuali, decisioni amministrative e programmazioni logistiche, è ragionevole pure ipotizzare che l’Ateneo non sia stato in grado di istituire in tempo utili nuovi corsi *in itinere* nel master in questione.

Pertanto, quanto a eventuali responsabilità contrattuali, l’introduzione del nuovo Regolamento regionale costituisce un classico esempio di esonero da responsabilità per *factum principis*, ipotesi che si verifica nel caso in cui un provvedimento dell’Autorità cambia le normative in modo tale che chi si è obbligato a una certa prestazione si trova impossibilitato ad adempierla usando la ordinaria diligenza. Si è detto sopra come sia almeno plausibile che l’Università non fosse normalmente in grado di implementare con tempestività il master con gli esami necessari alla stregua del nuovo Regolamento. Per questo non sembra potersi affermare, con la necessaria certezza, che l’Ateneo sia responsabile per il fatto che il master, il quale comunque ha avuto una sua sostanziale utilità (v. *sub* 1), non abbia portato la studentessa ... Omissis ... al conseguimento di una professionalità esattamente coincidente anche con quella necessaria per la Regione Toscana alla stregua del nuovo Regolamento.



3. Premesso quanto sopra, alla Dott.ssa ricorrente non rimarrebbe quindi che iscriversi ai corsi singoli necessari per completare la formazione richiesta dalla Regione Toscana, se intende lavorare anche presso di essa. La possibilità di integrare gli esami sostenuti è, infatti, data grazie allo strumento dei corsi singoli (v. Manifesto degli Studi) per i quali è previsto il pagamento per l'iscrizione ed un costo per ogni CFU da acquisire.

Tuttavia, data la assoluta incolpevolezza della Dott.ssa ... Omissis ... e la ragionevolmente implicita previsione, sia sua che dell'Ateneo, che il master sia stato istituito per dare un titolo spendibile *anche* secondo le specifiche regionali toscane, il Garante riterrebbe equa una qualche soluzione amministrativa con la quale gli Uffici possano, in tutto o in parte, alleviare l'onere economico della ricorrente per la implementazione del master, tenuto conto della singolarità del caso e danno da lei inaspettatamente risentito.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessata.

Firenze, 14 aprile 2014

f.to Il Garante dei diritti
Dott. Giampaolo Muntoni

Giampaolo Muntoni